



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/5 DEL 6.8.2009

Oggetto: L.R. n. 47/1986, L. n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006, D.P.G.R. n. 80 del 4 giugno 2004. Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi: quantificazione del rimborso dovuto all'Amministrazione regionale per le spese di riproduzione dei documenti e determinazione delle modalità di consegna e trasmissione delle copie ai richiedenti.

Il Presidente riferisce che l'Amministrazione regionale intende disciplinare il rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie di documenti amministrativi all'utenza (art. 4, comma 1, L.R. n. 47/1986, art. 25, comma 1, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6 D.P.R. n. 184/2006).

In attuazione della L.R. n. 47/1986 e della L. n. 241/1990, alcune deliberazioni della Giunta e alcuni decreti assessoriali di istituzione degli "Uffici per l'accesso ai documenti" con i quali veniva disciplinato, nel contempo, il quantitativo del rimborso dovuto dall'utenza e le modalità di consegna dei documenti da essa richiesti, avevano introdotto una disciplina disomogenea in materia.

Emerge pertanto l'esigenza di definire in modo uniforme detti costi e dette modalità.

Il Presidente propone quindi all'approvazione della Giunta lo schema, di cui all'allegato n. 1, che dispone la misura del corrispettivo da richiedere per la riproduzione in copia di documenti, in vari formati e su diversi supporti, e la previsione del rilascio gratuito di copie, l'allegato n. 2 che indica le modalità di pagamento e consegna delle copie e l'allegato n. 3 che riguarda il rilascio di documenti in copia conforme all'originale.

L'importo minimo che l'utente dovrà pagare per il rilascio ed estrazione di copie, che per l'anno in corso è stabilito in € 15, in applicazione dell'articolo 3 della L.R. 14.5.2009, n. 2, sarà rideterminato annualmente secondo quanto dispone l'articolo 34 della L.R. 2.8.2006, n. 11.

Le strutture dell'Amministrazione preposte di norma ai suddetti adempimenti sono gli Uffici Relazioni con il Pubblico (d'ora in poi "Rete degli URP"), che hanno il compito di garantire la massima trasparenza dell'operato dell'Amministrazione e, quindi, la libera circolazione delle informazioni da essa possedute.



Nel caso in cui la copia dei documenti sia richiesta in un particolare formato o supporto, o quando la loro riproduzione si presenti particolarmente complessa e tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature di cui l'Amministrazione non dispone, o nel caso in cui i documenti siano oltremodo voluminosi e l'Amministrazione non sia in grado di fornire il servizio, gli utenti si potranno rivolgere a operatori esterni all'Amministrazione e le spese di riproduzione saranno a loro totale carico.

Detti operatori saranno individuati dagli utenti, previo accordo con la struttura che detiene i documenti in quanto responsabile della loro conservazione e integrità (art. 10 comma 2 lett. b del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Poiché gli originali dovranno essere portati e ritirati presso gli operatori esterni a cura dell'Amministrazione, gli stessi devono svolgere la propria attività all'interno del Comune di Cagliari. Qualora i documenti da riprodurre siano detenuti da Uffici periferici dell'Amministrazione, gli operatori esterni devono essere individuati fra quelli operanti nel comune in cui ha sede l'ufficio periferico che detiene i documenti.

Il Presidente propone quindi la revoca delle deliberazioni precedentemente adottate in materia di cui all'allegato n. 4; propone inoltre che gli Assessori adottino appositi atti di ritiro dei decreti di cui al medesimo allegato n. 4.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, condividendo le finalità della proposta ed acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

- di approvare gli allegati dal numero 1 al numero 3, che fanno parte integrante della presente deliberazione e definiscono l'importo dovuto all'Amministrazione regionale per le spese di riproduzione dei documenti e le modalità di consegna e di trasmissione delle copie ai richiedenti, così da rendere uniforme l'operato di tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale anche attraverso la Rete degli URP;
- di disporre la revoca delle deliberazioni di cui all'allegato n. 4 e di dare mandato agli Assessori affinché adottino appositi atti di ritiro dei decreti di cui al medesimo allegato n. 4, allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- di disporre che, nel caso in cui la copia dei documenti sia richiesta in un particolare formato o supporto, o quando la loro riproduzione si presenti particolarmente complessa e tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature di cui l'Amministrazione non dispone, o nel caso in cui i documenti siano oltremodo voluminosi e l'Amministrazione non sia in grado di fornire il servizio, gli utenti si potranno rivolgere a operatori esterni all'Amministrazione e le spese di



riproduzione saranno a loro totale carico. Detti operatori saranno individuati dagli utenti, previo accordo con la struttura che detiene i documenti in quanto responsabile della loro conservazione e integrità. Poiché gli originali dovranno essere portati e ritirati presso gli operatori esterni a cura dell'Amministrazione, gli stessi devono svolgere la propria attività all'interno del Comune di Cagliari. Qualora i documenti da riprodurre siano detenuti da Uffici periferici dell'Amministrazione, gli operatori esterni devono essere individuati fra quelli operanti nel comune in cui ha sede l'ufficio periferico che detiene i documenti.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci